Studio Niccoli-Drago & Partners
Via Tito Minniti 22
Viale Risorgimento 14
72100 Brindisi
Tel. 0831 517660/0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660
Email - studioniccolidrago@gmail.com - dragobr@tin.it
Web - studioniccolidrago.com

Circolare per la Clientela

GRUPPO 24 ORE

Spit payment: pronti gli elenchi dei soggetti coinvolti, i chiarimenti dell'Agenzia sugli aspetti fiscali del contratto di rete agricolo, la deducibilità integrale delle spese di formazione per i lavoratori autonomi, l'Agenzia definisce i termini per il versamento del saldo IVA, tassabile il rimborso spese telefoniche forfettario concesso ai dipendenti, i nuovi voucher lavoro on line dal 10 luglio

Il MEF ha pubblicato gli elenchi di amministrazioni, enti e società che dovranno applicare lo split payment sulle fatture ricevute, l'Agenzia chiarisce il trattamento fiscale del contratto di rete agricolo, la manovra correttiva introduce la deducibilità integrale delle spese di formazione per i lavoratori autonomi, il parere della Cassazione sulla possibilità per l'ex socio della srl a proseguire il giudizio contro le Entrate anche se la società si estingue, i chiarimenti dell'Agenzia sulla tempistica di versamento del saldo IVA, l'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi circa il trattamento fiscale dei rimborsi spese telefoniche forfettari concessi dal datore di lavoro al dipendente, i nuovi voucher lavoro reintrodotti dalla manovra correttiva: questi i principali argomenti trattati nella Circolare.

Soggetti interessati

IMPRESE	PROFESSIONISTI	PERSONE FISICHE
• **Split payment: pronti gli elenchi dei soggetti coinvolti** • **Contratto di rete agricolo: risoluzione delle Entrate sul trattamento tributario** • **Anche se la srl e' estinta e l'attivo manca o e' incerto, l'ex socio e' legittimato attivamente ad agire contro il fisco** • **Versamenti IVA: le risposte dell'Agenzia delle Entrate** • **Rimborso spese telefoniche:**	• **Split payment: pronti gli elenchi dei soggetti coinvolti** • **Deducibilità integrale delle spese di formazione sostenute dai lavoratori autonomi** • **Versamenti IVA: le risposte dell'Agenzia delle Entrate** • **Rimborso spese telefoniche: tassabile il forfait concesso ai dipendenti** • **Voucher lavoro: disponibili on line dal 10 luglio**	• **Rimborso spese telefoniche: tassabile il forfait concesso ai dipendenti** • **Voucher lavoro: disponibili on line dal 10 luglio**

tassabile il forfait concesso ai dipendenti • **Voucher lavoro: disponibili on line dal 10 luglio**		

SOMMARIO

1.	**SPLIT PAYMENT: PRONTI GLI ELENCHI DEI SOGGETTI COINVOLTI**	Pag. 2
2.	**CONTRATTO DI RETE AGRICOLO: RISOLUZIONE DELLE ENTRATE SUL TRATTAMENTO TRIBUTARIO**	Pag. 3
3.	**DEDUCIBILITA' INTEGRALE DELLE SPESE DI FORMAZIONE SOSTENUTE DAI LAVORATORI AUTONOMI**	Pag. 4
4.	**ANCHE SE LA SRL E' ESTINTA E L'ATTIVO MANCA O E' INCERTO, L'EX SOCIO E' LEGITTIMATO ATTIVAMENTE AD AGIRE CONTRO IL FISCO**	Pag. 5
5.	**VERSAMENTI IVA: LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**	Pag. 6
6.	**RIMBORSO SPESE TELEFONICHE: TASSABILE IL FORFAIT CONCESSO AI DIPENDENTI**	Pag. 7
7.	**VOUCHER LAVORO: DISPONIBILI ON LINE DAL 10 LUGLIO**	Pag. 8

1. SPLIT PAYMENT: PRONTI GLI ELENCHI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Il 27 giugno 2017, il MEF ha pubblicato gli elenchi di amministrazioni enti e società che dovranno applicare lo split payment sulle fatture ricevute.

Nel dettaglio, dal 1° luglio 2017, per effetto delle norme contenute nella manovra correttiva, saranno tenuti all'applicazione del meccanismo:

- le pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;
- le società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dai ministeri e le società controllate da queste ultime;
- le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dai ministeri e le società controllate da queste ultime;
- le società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e le società controllate da queste ultime;
- le società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.

Fino al 6 luglio 2017 sarà possibile consultare gli elenchi e fornire eventuali segnalazioni al fine di integrarli, inviando una mail all'indirizzo df.dg.uff05@finanze.it. Il Dipartimento delle Finanze provvederà all'integrazione degli stessi.

Cedenti/prestatori grazie a detti elenchi, che contengono oltre 29mila soggetti, potranno avere la certezza di trattare con soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo, dissipando ogni dubbio.

Negli elenchi si fa espresso riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2 della legge 196/2009, che l'ISTAT aggiorna annualmente con un provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La separazione dei pagamenti riguarda dunque anche ordini professionali e relative casse previdenziali private, sui quali permanevano alcuni dubbi ormai dissipati.

2. CONTRATTO DI RETE AGRICOLO: RISOLUZIONE DELLE ENTRATE SUL TRATTAMENTO TRIBUTARIO

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 75/E chiarisce gli aspetti fiscali del contratto di rete agricolo, introdotto nell'ordinamento italiano nel 2009.

2.1 Contratto di rete agricolo: inquadramento generale

Il contratto di rete agricolo è stato introdotto nell'ordinamento italiano, allo scopo di favorire l'aggregazione e la crescita delle aziende impegnate nel settore, con il DL 5/2009. Tra le modifiche intervenute nella disciplina di questo particolare contratto di rete, è particolarmente rilevante nell'art. 1-bis, comma 3, del DL 91/2017, che consente alle imprese agricole partecipanti, purché siano PMI, di suddividere la produzione agricola derivante dall'attività comune dei retisti attribuendola a ciascuno di essi a titolo originario, come previsto dal programma di rete.

Nell'istanza, un gruppo di associazioni del settore richiede chiarimenti circa gli aspetti fiscali legati alla distribuzione della produzione.

2.2 Contratto di rete agricolo: IVA e imposte sui redditi

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i suddetti chiarimenti con la risoluzione n. 75/E del 21 giugno 2017. Specificando che l'acquisto a titolo originario della produzione da parte dei retisti può avvenire esclusivamente a determinate condizioni:

- le aziende della rete devono svolgere attività agricola di base e le attività connesse non devono essere prevalenti e devo essere strettamente connesse alla suddetta attività agricola;

- l'apporto alla rete deve essere equivalente fra i retisti,
- la distribuzione della produzione va proporzionata al contributo di ciascuna azienda;
- i prodotti distribuiti non possono essere ceduti tra le aziende della rete stessa.

Soltanto al verificarsi di queste condizioni le attività volte alla produzione e la distribuzione della stessa diventano irrilevanti ai fini IVA.
Ai fini delle imposte sui redditi, invece, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la determinazione del reddito imponibile sia subordinata ad un calcolo che tenga conto del reddito agrario dei fondi utilizzati nelle attività della produzione per la rete e non al semplice riferimento alla produzione distribuita.

3. DEDUCIBILITA' INTEGRALE DELLE SPESE DI FORMAZIONE SOSTENUTE DAI LAVORATORI AUTONOMI

La Legge n. 81 del 22 maggio 2017, pubblicata sulla GU n. 135 del 13 giugno 2017, ha introdotto diverse misure di sostegno in favore del lavoro autonomo. Tra le principali agevolazioni fiscali previste per il lavoro autonomo non imprenditoriale si evidenzia l'introduzione della deducibilità integrale:

- delle spese sostenute per la formazione professionale (partecipazione a convegni, congressi, corsi di formazione, master e aggiornamento professionale) entro il limite annuo di 10.000 euro;
- delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente, nel limite annuo di 5.000 euro;
- delle spese sostenute per ottenere le garanzie, fornite da forme assicurative o di solidarietà, contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo, con lo scopo di ampliarne la diffusione nel mercato di riferimento.

L'articolo 9 della Legge 81/2017 ha perciò modificato l'ultimo periodo dell'articolo 54, comma 5, del Tuir che prevedeva la deducibilità al 50 per cento delle spese sostenute per l'aggiornamento professionale e le relative spese di viaggio e soggiorno.

L'introduzione della deduzione integrale degli oneri sostenuti per la formazione incontra evidentemente il favore degli esercenti arti e professioni, considerando che a oggi la quasi totalità delle categorie professionali ha l'obbligo di formazione continua; nel caso degli studi associati resta da chiarire se il limite massimo di 10.000 euro è da intendersi

per studio o per singolo professionista associato, il buon senso farebbe propendere per quest'ultima soluzione.

Con le modifiche apportate al comma 5, dell'articolo 54 del Tuir, diventano integralmente deducibili anche le spese relative al viaggio e al soggiorno, se inerenti, ossia quelle spese collegate alla partecipazione all'evento formativo (ad esempio spese autostrada, treno e albergo).

4. ANCHE SE LA SRL E' ESTINTA E L'ATTIVO MANCA O E' INCERTO, L'EX SOCIO E' LEGITTIMATO ATTIVAMENTE AD AGIRE CONTRO IL FISCO

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 15035 del 16 giugno scorso, chiarisce che l'ex socio della srl è legittimato a proseguire il giudizio contro l'Agenzia delle Entrate, anche se la società si estingue.

Tale legittimazione si fonda, spiega la Corte, sull'art. 2495 cod. civ. (nel testo, applicabile nel caso di specie risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6); a seguito dell'estinzione della società, si determina, infatti, un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che gli stessi fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. Sez. U, 12/03/2013, n. 6070 e n. 6072), quando la società era ancora in esistenza.

Non tutta la giurisprudenza però concorda con il fatto che l'effettiva liquidazione e ripartizione dell'attivo e, prima ancora, ovviamente, la sua sussistenza (tutte circostanze nel caso di specie per vero non provate e neppure allegate), consentano al socio di vedersi attribuita la qualità stessa di successore e, correlativamente, di avere legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.. Sul tema la Cassazione nell'odierna pronuncia, si schiera con l'orientamento più recente, in linea peraltro con quanto espresso in merito dalle Sezioni Unite, secondo cui i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente, dunque, dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. 07/04/2017, n. 9094).

Le Sezioni Unite, ebbero infatti ad osservare che «il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore

di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo».

Peraltro, come pure considerato nel precedente della Cassazione n. 9094: che i soci abbiano goduto, o meno, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è determinante neanche ai fini dell'esclusione dell'interesse ad agire del Fisco creditore. Ragion per cui, secondo la Corte, l'ex socio di una società estinta gode della legittimazione attiva contro il Fisco, anche nei casi di assenza dell'attivo o incertezza dello stesso e del relativo riparto, in quanto occorre riconoscergli in tali circostanze la qualità di successore, per le considerazioni innanzi evidenziate.

5. VERSAMENTI IVA: LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

5.1 Versamenti IVA: i chiarimenti sul decreto fiscale

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017, interviene fornendo chiarimenti sulle novità in materia di versamenti IVA introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 - convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 1° dicembre 2016, n. 225 - recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili").

Numerosi i dubbi dei contribuenti, legati soprattutto all'opportunità di versare il saldo annuale oltre la tradizionale scadenza del 16 marzo.

5.2 Versamenti IVA: saldo IVA annuale fino al 30 luglio

Di seguito una sintesi delle risposte fornite dalle Entrate:

1. possono fruire del differimento del versamento del saldo IVA fissato al 30 giugno dal decreto fiscale, con la sola maggiorazione dello 0,40% per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare;
2. è possibile, versando il saldo IVA al 30 di giugno, compensare detto debito con eventuali crediti IRPEF-IRES-IRAP che emergano in dichiarazione dei redditi;
3. slittando il versamento al 30 giugno, slittano anche i termini dell'eventuale rateazione;

4. in caso di compensazione del saldo IVA con crediti da imposte dirette, si potrà rateizzare il solo debito IVA eccedente;
5. è possibile differire ulteriormente il versamento del saldo IVA (al 30 luglio, che per il 2017 slitta al 31 essendo il 30 festivo) applicando lo 0,40% all'intera somma dovuta entro il 30 giugno.

6. RIMBORSO SPESE TELEFONICHE: TASSABILE IL FORFAIT CONCESSO AI DIPENDENTI

Con una risoluzione l'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi circa il trattamento fiscale dei rimborsi spese telefoniche forfettari concessi dal datore di lavoro al dipendente.

6.1 Rimborso spese telefoniche: il quesito del contribuente

L'istante è un'azienda che per ovviare alle complicazioni dell'uso promiscuo degli apparecchi telefonici aziendali, ha ideato una diversa soluzione rispetto all'uso dei telefoni aziendali con restrizioni.
L'accordo con i dipendenti sarebbe quello di concedere al lavoratore la libertà di scelta dell'apparecchio telefonico e del piano tariffario. Il lavoratore pagherebbe di tasca propria telefono e bollette, ricevendo un rimborso spese telefoniche per l'utilizzo dell'apparecchio per finalità aziendali.
L'istante quindi chiede all'Agenzia delle Entrate, quale dovrebbe essere il trattamento fiscale di tale rimborso, ritenendo che un rimborso del 50% delle spese di telefonia e di traffico dati non sia da comprendere nella determinazione del reddito da lavoro dipendente come da art. 51 del TUIR.

6.2 Rimborso spese telefoniche: la risposta delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 74/E del 20 giugno 2017, afferma: *"si fa presente che in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore. Laddove, invece, il legislatore non abbia indicato tale criterio forfettario, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente."*
Dunque è il criterio di rimborso forfettario, e dunque l'impossibilità di quantificare analiticamente la spesa sostenuta per concorrere al reddito d'impresa, a far partecipare

il rimborso spese al reddito imponibile del lavoratore; nonché la totale estraneità dell'azienda nella scelta dell'apparecchio e del contratto di utenza, che vengono scelti direttamente dal lavoratore.

7. VOUCHER LAVORO: DISPONIBILI ON LINE DAL 10 LUGLIO

La manovra correttiva ha reintrodotto i voucher, differenziandoli tra famiglie e imprese. I nuovi buoni lavoro saranno disponibili a partire da luglio 2017.

7.1 Voucher lavoro: al via i nuovi buoni INPS

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della manovra correttiva, conversione in legge del D.L. 50/2017, diventano operativi i nuovi voucher per le prestazioni di lavoro accessorie, e l'INPS annuncia che la piattaforma attraverso la quale verranno gestiti i buoni lavori (sia dal datore di lavoro che dal lavoratore), sarà online a partire dal prossimo 10 luglio.
Sulla piattaforma il datore di lavoro dovrà fare la comunicazione telematica relativa alla prestazione, che come vedremo dovrà essere confermata dal lavoratore. Il pagamento nei confronti del prestatore avverrà da parte dell'INPS al 15 del mese successivo a quello in cui avviene la prestazione, mediante accredito su conto corrente o bonifico domiciliato da ritirare presso un ufficio postale.

7.2 Voucher: famiglie e imprese

Famiglie e micro imprese, per le prestazioni di lavoro accessorio, dovranno dotarsi del cosiddetto "libretto famiglia" che comporta l'adozione di voucher elettronici e non più cartacei. L'importo minimo dei voucher sarà pari a 12 euro l'ora: 10 euro andranno al prestatore, 1,65 euro alla gestione separata INPS e 0,25 euro saranno versati all'INAIL.

Le aziende invece avranno a disposizione il buono lavoroPrestO, con una retribuzione lorda oraria minima di 12,37 euro: 9 euro andranno al prestatore, circa 3 euro alla gestione separata INPS e circa 0,37 euro saranno versati all'INAIL.

Regole diverse per il settore agricolo:

- i voucher riguardano soltanto pensionati (vecchiaia o invalidità), giovani under 25 regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del reddito da lavoro, percettori del Reddito di Inclusione (REI) o altre prestazioni di sostegno del reddito;

- il percettore non deve essere iscritto, l'anno prima della prestazione, agli elenchi dei lavoratori agricoli.

7.3 Voucher lavoro: obblighi e limiti

Tra le differenze fra vecchi e nuovi voucher c'è anche la gestione delle prestazioni, che andranno comunicate online da parte del datore di lavoro e confermate, sempre online, da parte del prestatore. In questo modo si tenta di arginare gli abusi e gli annullamenti delle prestazioni dopo la prima comunicazione.

L'INPS inoltre in caso di ripetuti annullamenti delle prestazioni, farà scattare dei controlli sui committenti.

I limiti di utilizzo di questa forma di pagamento sono:

- economici, massimo 5mila euro annui per il prestatore di cui massimo 2.500 euro per lo stesso committente;
- temporali, massimo 280 ore nello stesso anno.